

ADEMPIMENTI

Lo spesometro va per competenza

di Dottryna



L'articolo 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016, dispone l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni".

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'obbligo comunicativo, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Adempimenti*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali del nuovo spesometro, tra cui quello secondo cui la comunicazione dei dati deve avvenire "per competenza".

Entro il prossimo 28 settembre, i soggetti passivi Iva sono tenuti ad un **nuovo obbligo comunicativo**: l'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) (come riformulato dall'[articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016](#)) dispone, infatti, l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei **dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni"**. Pertanto, a decorrere da quest'anno, il vecchio "spesometro annuale" lascia il posto allo "**spesometro trimestrale**" ai fini della trasmissione dei dati relativi alle **operazioni rilevanti ai fini Iva**.

A "regime", la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il **16 settembre** e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'**anno successivo**. Tuttavia, per il solo anno d'imposta 2017 la comunicazione delle fatture avverrà su **base semestrale**. Sono state, infatti, previste 2 comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il 28/09/2017 (per i primi 2 trimestri – termine "prorogato" rispetto al 16/09/2017) e il 28/02/2018 (per il 3° e 4° trimestre).

A decorrere **dall'anno 2018**, invece, la comunicazione assumerà carattere "**trimestrale**". Sul

piano operativo, si fa presente che i dati dovranno essere inviati telematicamente solo in forma “**analitica**” (e, non anche in forma “aggregata” come in passato) secondo le modalità stabilite con un apposito provvedimento; in ogni caso, la comunicazione dovrà contenere “almeno” i seguenti **elementi**:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata e imposta;
- tipologia dell'operazione.

Inoltre, appare utile rammentare che i **chiarimenti** di prassi previsti per la trasmissione telematica dei dati delle fatture su base opzionale ([articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015](#)) “valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010”.

Invio dati per “competenza”

Come anticipato, con il nuovo adempimento dovranno essere trasmessi in forma “analitica” i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture emesse e ricevute nonché le bollette doganali ed eventuali note di variazioni). Sul punto, con la [risoluzione 87/E/2017](#), l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la comunicazione dei suddetti dati deve avvenire “**per competenza**”; nello specifico, occorrerà inviare:

- per le “**fatture emesse**”: le informazioni riferite alle fatture con data **coerente** con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione del primo semestre 2017 dovrà contenere i dati relativi alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Attenzione, invece, alle fatture “**differite**” (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione): questi documenti, in base all’articolo 23 del decreto Iva, devono essere registrati “*entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni*”;
- per le “**fatture ricevute**”: i dati delle fatture di acquisto registrate nel primo semestre 2017; in tal caso, infatti, la “competenza” sarà riferita al valore della data di **registrazione** del documento.

Conservazione digitale e Sistema di interscambio

Il “nuovo” [comma 3 dell’articolo 21 del D.L. 78/2010](#) dispone che gli **obblighi di conservazione digitale** di cui all’[articolo 3 del D.M. 17/06/2014](#), si intendono soddisfatti “**per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate**”. Pertanto, laddove il nuovo

spesometro sia effettuato tramite l'utilizzo del **sistema SDI**, esso assolverà, di per sé, agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di vendita. Inoltre, le fatture, emesse e ricevute, inviate in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio, essendo "automaticamente" acquisite dall'Amministrazione finanziaria, sono esonerate dall'obbligo di comunicazione in esame.

Tuttavia, nel caso in cui **non** tutte le fatture transitino tramite il Sistema di interscambio, il contribuente potrà effettuare la comunicazione periodica:

- inviando solo i dati relativi alle "**altre**" fatture emesse e ricevute non transitate sul Sistema di interscambio (in quanto i dati transiti sul SDI si intendono già acquisiti dall'Amministrazione); ovvero
- inviando i dati relativi a **tutte** le fatture emesse e ricevute, comprese quelle veicolate mediante SDI, se ciò risulta più agevole.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)